



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI
RANDAGI RINVENUTI NEL COMUNE DI AVELLINO
DAL 08/09/2017 AL 31/12/2017 PER LA DURATA DI 115 GIORNI
CIG: 713403149E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 DURATA E VALORE DELL'APPALTO
- ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 4 REQUISITI DELLA STRUTTURA
- ART. 5 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI E MADALITA' DI RICOVERO
- ART. 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 8 ORARIO DI ACCESSO E LIBERA FRUIZIONE DEL CANILE
- ART. 9 AFFIDAMENTO CANI RANDAGI
- ART. 10 SCIOPERI
- ART. 11 PERSONALE
- ART. 12 REFERENTE/RESPONSABILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 13 SUBAPPALTO
- ART. 14 ESONERO RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI
- ART. 15 INADEMPIENZE E PENALITA'
- ART. 16 RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA
- ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 19 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
- ART. 20 CONTRATTO
- ART. 21 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- ART. 22 VINCOLI DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 24 CONTENZIOSO
- ART. 25 RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi sull'intero territorio del Comune di Avellino per il periodo decorrente dal 08/09/2017 al 31/12/2017 della durata di 115 giorni, in attuazione della Legge n. 281/91, e L.R. n. 16 del 24/11/2001.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di giorni 115 (centosette) a decorrere dal 08/09/2017.

Il prezzo unitario giornaliero posto a base d'asta è pari ad € 1,89 (euro uno/ottantanove) oltre IVA per ciascun singolo animale ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura.

Il pezzo unitario a base d'asta per il trasferimento (presa in carico) dei cani dall'attuale struttura a quella della ditta aggiudicataria del servizio è pari ad € 20,00 (euro venti) per ogni cane oltre IVA comprensivo di ogni onere e a qualsiasi distanza

Considerato che il numero complessivo dei cani, attualmente ricoverati presso la struttura della ditta **La Sfinge s.r.l.** ubicata nel Comune di Brusciano (NA) alla Contrada Bosco Pirozzi, è pari a 125, l'importo complessivo dell'appalto ammonta, ad € 29.668,75 oltre IVA così ottenuto:

A1) SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA

- N° 125 cani x €/giorno 1,89 x gg 115 = € 27.168,75
di cui € 401,85 per oneri della sicurezza

A2) TRASFERIMENTO CANI

N° 125 CANI x €/cad 20,00 = € 2.500,00
TOTALE APPALTO € 29.668,75

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà variare il numero dei cani sia in aumento in relazione agli accalappiamenti effettuati e sia in diminuzione per effetto delle cessioni ad associazioni di animali o a privati che ne diano garanzia di buon trattamento, ovvero per decesso. Pertanto il predetto importo stimato del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura potrebbe subire variazioni calcolate sulla base dei cani effettivamente ospitati

Il servizio di trasporto dei cani da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti deve essere garantito da apposito automezzo autorizzato per il trasporto di animali vivi (cani).

Il suddetto automezzo deve disporre di:

- gabbie in acciaio inox a reazione automatica;
- termostato di controllo della temperatura interna;
- pedane di legno;
- areatore automatico e manuale;
- serbatoio di circa 100 litri di acqua a disposizione degli animali trasportati;
- attrezzatura varia (scodelle e spazzole, medicinali di pronto soccorso, collari, guinzagli).

L'automezzo deve garantire il massimo confort agli animali trasportati e diminuire lo stress ai cani randagi che non sono abituati al trasporto in auto.

La ditta aggiudicataria, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto.

Non sono previste possibilità di proroga del contratto, ad eccezione di quella tecnica e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara, non determinata dall'inerzia dell'Amministrazione.

ART. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.

Il concorrente dovrà formulare un unica offerta percentuale in ribasso sui prezzi posti a base d'asta di € 1,89 al giorno oltre IVA per il mantenimento nella struttura di ogni cane e di € 20,00 oltre IVA per il trasporto di ogni singolo cane dall'attuale struttura alla propria.

Saranno escluse le offerte economiche in aumento al prezzo posto a base di gara e quelle parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

Per il concorrente che attualmente detiene il servizio di custodia il ribasso percentuale offerto si riferisce esclusivamente al prezzo del mantenimento nella struttura di ogni cane.

ART. 4 – REQUISITI DELLA STRUTTURA

Le ditte interessate dovranno essere regolarmente iscritte nell'anagrafe canina della Regione Campania e presso la CCIAA.

Le ditte dovranno esibire certificazione comprovante il possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dall'A.S.L. competenti territorialmente, indicante tra l'altro, la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara.

Il personale addetto a tale struttura dovrà essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 16 del 24/11/2001 la struttura ricettiva adibita a canile dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) dovrà garantire una ricettività di almeno 150 cani, in considerazione che il numero attuale dei cani randagi in gestione al Comune di Avellino è pari a n° 125 e dell'incremento possibile per gli accalappiamenti effettuati in fase di gestione;
- b) avere un reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area, destinata alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate; ulteriori box adeguatamente attrezzati con annesso un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione;
- c) avere un apposito locale destinato allo stivaggio e la preparazione degli alimenti, un locale per spogliatoio, docce e servizi igienici del personale addetto;
- d) avere una medicheria con armadietto farmaceutico (All'atto della consegna del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà munirsi di apposito registro di carico – scarico dei farmaci e contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali);
- e) tutti i locali devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni;
- f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati;
- g) i box per i singoli soggetti devono avere una zona coperta ed una scoperta con un'area totale di 2,00 mq per cani di piccola taglia, 3,50 mq per cani di taglia media, 4,50 mq per cani di taglia grande, 6,00 mq per cani di taglia gigante;
- h) i recinti comuni a più soggetti devono rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che costituisce il gruppo;
- i) i box o i recinti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere stati realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i venti della zona;
- l) tenendo conto delle necessità fisiologiche e biologiche degli animali costretti a vivere in spazi ristretti, la struttura dovrà essere provvista di aree di comune utilizzo "zone per lo sgambettamento" per ottimizzare il rapporto dell'animale con la natura e con il branco.

ART. 5 – CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI E MODALITA' DI RICOVERO

Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'A.S.L. competente o da ditta con essa convenzionata.

All'atto della cattura la ditta proposta redigerà verbale di affidamento, in duplice copia, di cui una per il Comune e l'altra per la struttura di ricovero.

L'A.S.L. provvederà al tatuaggio o alla microcippatura dell'animale e a trasmettere al Comune una scheda contenente i seguenti dati:

- data e numero del verbale di affidamento;
- i dati fisici dell'animale;
- numero di tatuaggio o microchip.

Alla Ditta aggiudicataria spetta comunque l'obbligo di interfacciarsi con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e a provvedere, a proprie cure e spese, anche al ritiro del cane ed il suo trasporto nella struttura di ricovero che dovrà avvenire entro tre ore dalla relativa richiesta dal parte del Comune di Avellino e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.S.L.

La presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione su apposito registro.

Il servizio di trasporto del cane alla struttura di ricovero deve essere garantito da apposito automezzo autorizzato per il trasporto di animali vivi (cani) con le specifiche indicate all'art. 2.

Una volta giunto il cane nella struttura, il personale addetto provvede alla registrazione di presa in carico del cane compilando apposita scheda segnaletica individuale nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale.

Detta scheda dovrà contenere:

A) NUMERO DI REGISTRAZIONE

B) ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CANE:

- numero di tatuaggio/microchips (da eseguirsi a cura e spese della Ditta Aggiudicataria nel caso il cane ne sia privo);
- fotografia del cane
- data di nascita;
- età;
- razza,
- sesso,
- sterilizzazione,
- taglia,
- segni particolari

C) DATI RELATIVI ALLA PRESENZA IN CANILE:

- data ingresso,
- causa ingresso,
- eventuale data d'uscita;

- eventuale data di decesso

D) STATO DELLE VACCINAZIONI

- tipo di vaccino eseguito, data della vaccinazione (controfirmata dal medico competente)

E) ESAMI DI LABORATORIO

- test eseguito, data del test, esito (controfirmata dal medico competente)

F) STATO CLINICO DEL CANE

- data, diagnosi, terapia (controfirmata dal medico competente)

Successivamente alla visita d'ingresso effettuata presso l'ambulatorio della struttura, il cane viene rapidamente inserito nel proprio alloggiamento.

L'ambulatorio dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie al perfetto funzionamento dello stesso.

La struttura dovrà essere attrezzata anche per eventuali sterilizzazioni dei cani, che potranno essere effettuate solo previa autorizzazione dal parte dell'A.S.L. competente territorialmente il cui onere è a carico della ditta aggiudicataria.

Il cane appena introdotto dovrà essere sottoposto al trattamento per l'echinococco con antiparassitario polivalente che agisce anche su altri tipi di vermi non piatti.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La ditta affidataria dovrà provvedere:

- a) a sistemare i cani in gabbie consecutive;
- b) a garantire la custodia ed il mantenimento degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo le regole di buona condotta e diligente cura;
- c) alla fornitura e somministrazione giornaliera dell'acqua in contenitori (secchi) di difficile rovesciamento in materiale zincato lavabile e disinfettabile. L'operazione del lavaggio dei secchi deve essere eseguita ogni due giorni con acqua ed ipoclorito di sodio al 2%;
- d) alla fornitura e somministrazione giornaliera del cibo in apposite mangiatoie e scodelle in acciaio inox, le quali dovranno essere asportate dal box dopo il pasto per essere lavate e disinfettate con ipoclorito di sodio (con questa operazione l'operatore dovrà controllare l'eventuale presenza di soggetti inappetenti). La somministrazione del cibo dovrà avvenire esclusivamente mediante dieta di mantenimento le cui proprietà nutritive devono corrispondere alle esigenze degli animali di ricovero. Un'attenzione alimentare diversa dovrà essere effettuata ai cuccioli e ai cani anziani;
- e) ad assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- g) a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo quotidianamente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
- h) ad effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione dell'intera area adibita a canile da attuare, comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità a giudizio del Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- i) alla cura e terapia dei cani che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi;
- j) a garantire ai cani almeno due ore al giorno di sgambatura in idonea area;
- k) ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva;
- l) alla sterilizzazione dei soggetti nei modi permessi dalla vigente legislazione in materia;
- m) a dare, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, relativa segnalazione per iscritto al servizio di prevenzione veterinaria dell' A.S.L. competente territorialmente ed al Comune di Avellino, procedendo a sua cura e spese alle operazioni di seppellimento/incenerimento secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- n) alla pratica dell'eutanasia secondo le indicazioni prescritte dalla vigente normativa;
- o) ai trattamenti antiparassitari;
- p) alla vaccinazione settivalente annuale;
- q) alla vaccinazione antirabbica;
- r) alla profilassi mensile contro la filaria;
- s) al test ematologico per la filaria;
- t) al testo ematologico per leishamnia;
- u) agli interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee) e a quelli di Pronto Soccorso;
- v) alla nomina del medico veterinario e del responsabile scorta farmaci;
- w) alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari. Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip e, una volta rintracciato il proprietario, a cura della ditta aggiudicataria, lo stesso dovrà provvedere al ritiro del cane, corrispondendo alla ditta aggiudicataria:
 - la somma relativa al costo pagato dall'Amministrazione alla ditta aggiudicataria per ogni giorno di mantenimento. Tale importo sarà interamente rimborsato al Comune di Avellino;
 - le eventuali spese documentate e sostenute dalla ditta aggiudicataria per la ricerca del proprietario e per le eventuali cure e/o interventi opportunamente documentati cui il cane sia stato sottoposto.In caso di rifiuto il gestore dovrà immediatamente informare il competente nucleo del Corpo di Polizia Municipale per i conseguenti provvedimenti di legge;

- x) a fornire assistenza al personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. di competenza e/o convenzionato durante le visite;
- y) a comunicare al Comune di Avellino e all'A.S.L. di competenza con apposita relazione mensile, il numero dei cani introdotti, dei presenti e dei deceduti;
- z) alla tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento aggiornando tempestivamente il Comune di Avellino e se occorrente l'A.S.L. su tutte le notizie inerenti al cane in mantenimento;

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere nel rispetto delle norme vigenti e con idonei mezzi, debitamente autorizzati al trasferimento nella propria struttura dei cani del Comune di Avellino, attualmente ricoverati presso la struttura della ditta "La Sfinge s.r.l. ubicata nel Comune di Brusciano (NA) alla Contrada Bosco Pirozzi.

La prestazione del servizio dovrà essere espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio e secondo le vigenti disposizioni legislative utilizzando automezzi autorizzati per il trasporto di animali vivi (cani) con le specifiche indicate all'art. 2.

ART.7 – VERIFICHE E CONTROLLI

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidataria possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.

ART. 8 – ORARIO DI ACCESSO E LIBERA FRUIZIONE DEL CANILE

Per favorire l'adottabilità, la ditta aggiudicataria, ai sensi art. 1 – comma 2 – lett. h) dell'Ordinanza Ministeriale del 16/07/2009, dovrà garantire l'ingresso della struttura al pubblico per almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico, da concordarsi con il Comune, e comunque al di fuori dell'orario previsto per la pulizia e la somministrazione dei pasti, deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente per territorio e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura.

I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato, in grado di fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione.

Il personale incaricato vigilerà sul comportamento dei visitatori al fine di prevenire atteggiamenti inopportuni, molesti o pericolosi, ivi compresa la somministrazione di alimenti.

ART. 9 – AFFIDAMENTO CANI RANDAGI

La ditta aggiudicataria, decorsi sessanta giorni dalla cattura, favorirà l'adozione gratuita (temporaneo o definitivo o a distanza) dei cani ricoverati nel canile e non reclamati dai legittimi proprietari ad esclusione degli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o trattamento sanitario, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 14/10/1996 G.U. n. 300 del 23/12/1996 e s.m.i.

Per ogni affidamento il richiedente dovrà sottoscrivere regolare istanza, sui modelli predisposti che saranno sottoposti a nulla-osta da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L., cui seguirà regolare autorizzazione da parte del Comune.

Per ogni affidamento, così autorizzato, dovrà essere compilata l'apposita scheda prevista dal sopra citato Decreto che dovrà essere conservata per eventuali controlli assieme alle fotocopie del documento di identità dell'affidatario. La scheda dovrà essere firmata, oltre che dall'adottante, anche dall'adetto del Comune.

ART. 10 - SCIOPERI

In caso di scioperi dei propri dipendenti, la ditta è obbligata a darne comunicazione scritta all'Amministrazione e a garantire comunque il servizio di emergenza.

ART. 11 - PERSONALE

La ditta aggiudicataria è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e di quelle dettate dal D.Lgs n. 82/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

L'aggiudicatario si obbliga, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative, attualmente in vigore e che dovessero essere emanate nel corso di validità dell'appalto in quanto applicabili, in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro per tutte le attività da svolgere in appalto. In generale l'appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.lgs. 81/08 la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Dovrà impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio ed, entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 dovrà presentare, al responsabile del procedimento del presente appalto i seguenti documenti:

- Il documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- Il piano operativo di sicurezza con riguardo alle prestazioni altamente rischiose;

- Il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza e del medico competente, se del caso.

La ditta si impegna infine ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso in vigore presso la sede d'appalto.

L'appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal caso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/08.

In particolare l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell'appalto, di cui al presente capitolato. Tutte le attrezzature di cui innanzi dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge.

Nel luogo di esecuzione dell'attività previste dal presente Capitolato, dovranno sempre essere disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro utilizzato dall'affidatario per l'esecuzione dell'appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l'eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.

Il personale della ditta aggiudicataria, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul territorio comunale ed all'interno della propria struttura, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 12 – REFERENTE/RESPONSABILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà designare un proprio referente o responsabile del servizio, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa relativamente al servizio in oggetto, il quale risponderà dello svolgimento complessivo del servizio nei confronti dell'Amministrazione comunale e con gli altri soggetti coinvolti nella gestione del canile. Il referente o responsabile dovrà essere sempre reperibile per via telefonica tutti i giorni in orario in orario H24 e sarà, pertanto, tenuto a fornire alla stazione appaltante nonché ai soggetti coinvolti nel servizio il proprio recapito telefonico cellulare in modo da essere contattato per ogni evenienza e comunicazioni inerenti allo svolgimento del servizio.

Il referente o responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente ad eventuali problemi che dovessero sorgere riguardo all'espletamento del servizio affidato. Sarà cura ed onere del referente o responsabile, garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente capitolato e dalle leggi e regolamenti vigenti.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto al soggetto appaltatore di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte, il servizio di che trattasi, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14 – ESONERO RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, in conseguenza di fatti imputabili alla ditta stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere, derivanti dall'espletamento dell'attività e dei servizi affidati.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, anche ai fini della stipulazione del contratto e pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni a persone e/o cose e che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio – o mediante appendice di estensione su polizza base, l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Si precisa che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT): € 1.500.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO): € 1.500.000,00 unico per sinistro;
- Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 1.500.000,00 unico per sinistro;

In considerazione della tipologia del servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni per furto.

L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto:

- l'Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti, o coperti parzialmente, dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo ecc.);
- le eventuali franchige e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati all'Ente.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato.

Unitamente alla polizza di cui sopra, dovrà essere presentata dichiarazione con cui l'impresa esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o cose.

ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato, le seguenti penali per le inadempienze valutabili e applicabili dalla stessa in modo discrezionale:

- Le inadempienze ritenute lievi dall'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 500,00. In caso di recidiva potrà essere applicata una penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio dell'Amministrazione.
- Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la grave inadempienza comportante la risoluzione del contratto, il Comune si riserva di applicare delle penali da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 2.500,00 a seconda della gravità dell'omissione.

L'applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

L'ammontare della penale sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore aggiudicatario derivante dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione di cui all'art. 25 del presente capitolato. In tal caso dovrà avvenire l'immediata integrazione dell'importo della cauzione.

ART. 16 – RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

La ditta potrà avvalersi della facoltà di risoluzione dal contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. L'Impresa Appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

In caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà risarcire i danni prodotti al contraente od a terzi.

Sono causa di risoluzione del rapporto:

- a) violazione delle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- b) ripetute e/o gravi inosservanze ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi alla gestione del servizio;
- c) violazione delle norme fiscali che rendano l'impresa appaltatrice colpevole di accertata evasione/elusione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
- d) il subappalto o la cessione del servizio a terzi;
- e) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 e segg. del C.C. ;
- f) interruzione e/o abbandono unilaterale del servizio senza giustificato motivo;
- g) inosservanza degli obblighi di legge e regolamenti in materia di tutela degli animali.

L'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione per i seguenti motivi:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Impresa Aggiudicataria;
- copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

ART. 17 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, sotto forma di *fideiussione bancaria o assicurativa* o rilasciata dagli intermediari finanziari, a scelta dell'offerente.

L'importo di detta garanzia dovrà, pertanto, essere pari a € 593,38.

La garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita:

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che preveda espressamente ed a pena di esclusione, ex art.75, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Avellino. Detta garanzia dovrà avere, sempre a pena di esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ex art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia a corredo dell'offerta potrà essere incamerata dall'Amministrazione Comunale (fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute) in caso di rinuncia all'aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di mancata stipula del contratto. La cauzione provvisoria verrà svincolata per le ditte non aggiudicatrici entro il termine di 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, mentre verrà trattenuta per la ditta aggiudicataria fino alla presentazione della cauzione definitiva.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto sarà obbligato ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, prevista con le modalità di cui all'art. 55, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Avellino.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Avellino, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La somma depositata a titolo di cauzione definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto quando l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali.

In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione fino all'adempimento delle condizioni suddette.

ART. 19 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare la documentazione seguente:

1. cauzione definitiva;
2. polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al precedente art. 14;
3. documentazione originale o in copia autentica (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sostituita in sede di gara con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà;
4. se soggetta agli obblighi di cui all'art.17 della L. 68/99, la certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro attestante che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni di cui alla stessa legge;
5. documentazione antimafia (art. 9 D.P.R. 252/98) consistente nel certificato della camera di commercio, non antecedente a 6 mesi dalla data d'indizione della gara, recante la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575 e s.m.i."

ART. 20 - CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà tramite atto pubblico e rogito del Segretario Comunale.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Avellino ogni fatto e/o circostanza rilevante per il rapporto contrattuale anche in relazione al permanere dei requisiti soggettivi di cui al codice dei contratti, come pure si obbliga a comunicare ogni modificazione e/o variazioni che dovesse intervenire negli assetti societari della ditta medesima e/o negli organismi tecnici ed amministrativi dalla data di aggiudicazione e sino alla conclusione dell'affidamento del servizio.

ART. 21 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I compensi spettanti per effetto dell'appalto, determinati dal prezzo al netto del ribasso offerto in sede di gara moltiplicato per ogni animale ospitato e per i giorni di effettivo ricovero, verranno erogati con cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge e accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice.

La fattura dovrà essere accompagnata da certificazione della presenza dei cani del competente Ufficio Veterinario competente e si dovrà allegata una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip)
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.

ART. 22 - VINCOLI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa aggiudicataria resta vincolata verso l'Amministrazione Comunale dal momento dell'aggiudicazione. Per contro l'Amministrazione appaltante sarà vincolata verso l'Impresa Aggiudicataria dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di gara.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si provvede all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Settore Ambiente del Comune di Avellino, Piazza del Popolo, Avellino, nella responsabilità del Responsabile del Procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi da esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” .

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7-8-9-10) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Avellino, titolare del trattamento.

ART. 24 – CONTENZIOSO

Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto si fa riferimento agli articoli 206 e 208 del D. Lgs. 50/2016 rimanendo devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice amministrativo e ritenendo competente il Foro di Avellino.

ART. 25 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del presente contratto in merito ai servizi interessati. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Tecnico Istruttore
geom. Antonio De Cristofaro



Il Responsabile del Procedimento
ing. Giovanni Valentino

